

considerazione perché, oltre tutto, il Ceroni aveva già fruito complessivamente di un periodo di aspettativa superiore ad un anno, come previsto dall'art. 29 del Contratto Collettivo di lavoro, e pertanto lo si invitava a riprendere servizio.

In data 15 gennaio il predetto telegrafava: "Impossibile riprendere servizio per note ragioni prego concedere aspettativa richiesta", a tale telegramma veniva così risposto: "Confermarsi invito riprendere servizio considerandola arbitrariamente assente".

Il Ceroni invece non ha ripreso servizio ed è stato perciò deferito alla Commissione del Personale, alla quale ha fatto pervenire le sue deduzioni scritte sui fatti come sopra contestatigli.

La Commissione, come risulta dal verbale della seduta del 24 luglio c. a., discostandosi, a maggioranza, dal parere espresso dai Commissari ligg. Avv. Donati e Avv. Fanelli nel senso di ritenere configurata nel comportamento del Ceroni l'ipotesi di gravità prevista dall'art. 35 del